

DELIBERA N. 5 DEL 28/02/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2022.

L'anno 2022 addì 28 del mese di febbraio alle ore 18:00 nella sala del Consiglio comunale, presso la sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**, con avvisi scritti ai sensi di regolamento, in sessione ORDINARIA.

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VALLET LUCA	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente
BRUNODET LOREDANA	Consigliere	Assente
COLONNA ILARIA MARIA	Consigliere	Presente
DAUDRY TIZIANA	Consigliere	Presente
FOURNIER GIUSEPPE ABELE	Consigliere	Assente
GORRET STEFANO	Consigliere	Assente
MISSIAGLIA JESSY	Consigliere	Assente
PESSION CHANTAL	Consigliere	Presente
STINGHEL MATTEO	Consigliere	Assente

Totale Presenti: 9

Totale Assenti: 5

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, REY RENE'.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Personale

Oggetto: APPROVAZIONE INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI ANNO 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti normativi:

- la Legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (*Elezione diretta del Sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale*);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*);
- la Legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 (*Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes Valdôtaines della Valle d'Aosta*);
- la Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 18 (*Modificazione alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), n. 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), 30 marzo 2015, n. 4 (Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes Valdôtaines della Valle d'Aosta) e ad altre leggi regionali in materia di enti locali*);

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 in data 03/03/2021, avente ad oggetto: “*Approvazione indennità degli amministratori anno 2021*”;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 19quater della L. R. 54/1998 nonché degli articoli 19 e 22 dello Statuto comunale, la Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero massimo di quattro assessori, scelti tra i consiglieri comunali nel rispetto delle pari opportunità tra donne e uomini e nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla vigente normativa;

PRECISATO che l'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera b), della citata L. R. 4/2015, dispone come di seguito in merito al compenso attribuibile al Sindaco:

- indennità mensile lorda di funzione nella misura massima di € 1.500,00 per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;
- diaria mensile, quale rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato, nella misura di € 600,00 per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

CONSIDERATO che, ai sensi della L. R. 4/2015, al Vice Sindaco ed agli Assessori spetta un'indennità mensile lorda, mentre ai Consiglieri comunali spetta un gettone di presenza calcolato in percentuale rispetto all'indennità di funzione attribuita al Sindaco;

EVIDENZIATO che l'art. 2, comma 3, della L. R. 4/2015, stabilisce che “*L'indennità mensile lorda di funzione dei Sindaci è incrementata del 10 per cento per i Comuni la cui percentuale, determinata dalla Giunta regionale al fine di quantificare i trasferimenti finanziari secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), sia superiore a 1,5*”;

EVIDENZIATO inoltre che l'art. 46, comma 1, lettera b), della L. R. 18/2019, che è entrato in vigore in tutti gli enti locali a decorrere dalla data delle prime elezioni generali comunali dell'anno 2020, anche in deroga a

quanto disposto dall'art. 11, comma 2, della L. R. 23/2001, dispone che ai Sindaci dei Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione nella misura di € 2.100,00;

ATTESO che ai sensi dell'art. 1bis della L. R. 4/1995, introdotto dall'articolo 46, comma 2, della citata L. R. 18/2019, il Consiglio comunale ha la facoltà di aumentare fino ad un massimo del 20 per cento l'indennità di funzione del Sindaco;

RICHIAMATI i parametri e corrispondenti pesi per la definizione dei valori percentuali per la determinazione della spesa di riferimento – anno 2021, approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 369 del 06/04/2021, avente ad oggetto: *“Ripartizione, ai sensi della L. R. 48/1995, dei trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione a favore dei comuni relativi all'anno 2021. Prenotazione di spesa”*, da cui risulta che la percentuale di cui all'art. 2, comma 3, della L. R. 4/2015 è superiore all'1,5%;

RITENUTO, pertanto, di:

- incrementare del 10 per cento l'indennità mensile lorda al Sindaco ed agli Assessori, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. R. 18/2015, essendo la percentuale determinata dalla Giunta Regionale superiore all'1,5%;
- incrementare del 20% l'indennità di funzione del Sindaco;
- provvedere alla richiesta di rimborso delle somme non dovute nel caso in cui, per l'anno 2022, dai parametri approvati dalla Giunta regionale la percentuale risultasse non superiore all'1,5%;

VISTI:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio competente per materia in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dello Statuto comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli articoli 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49bis, comma 1, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, così come sostituito dall'art. 6, comma 1 della L. R. 14/2010;

Procedutosi a votazione per scrutinio palese, mediante alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Votanti:	9
Favorevoli:	9
Contrari:	0
Astenuti:	0

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DETERMINARE le indennità degli amministratori del Comune di Valtournenche per l'anno 2022 come di seguito:

- Sindaco: € 2.730,00 mensili lordi (aumentata del 10% - art. 2, comma 3, l.r. 4/2015 + aumento 20% - art. 2, comma 1bis, l.r. 4/2015) oltre diaria € 600,00 mensili (rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato);
- Vicesindaco: € 1.501,50 mensili lordi, (determinata ai sensi della L. R. 4/2015, che stabilisce che al Vice Sindaco dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione non superiore al 55 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al Sindaco);
- Assessori: € 546,00 mensili lordi (determinata ai sensi del combinato disposto art. 4 L. R. 4/2015, art. (n. 4 assessori) 22, comma 1, lettera a) e comma 1ter della L. R. 54/1998);
- Consiglieri: € 136,50 per ogni presenza alle sedute del Consiglio comunale (pari al 5% dell'indennità di funzione attribuibile al Sindaco).

DI INCARICARE gli uffici preposti a dare esecuzione alla presente deliberazione.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale
Dott. REY RENE'